

Verbale di accordo

Torino, addì 12 aprile 1999

tra

Comau Service s.r.l. a socio unico, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

le OO.SS. FIM, FIOM, UILM e FISMIC Nazionali e Territoriali

con la partecipazione delle RSU

Premessa

Le Parti si sono incontrate, in relazione alla procedura di trasferimento di ramo d'azienda da Fiat Auto S.p.A. a Comau Service s.r.l. a socio unico, già oggetto della riunione del 12 Aprile 1999 che ha esaurito la procedura di cui all'art. 47, 1° e 2° comma, legge 428/90, nell'ambito della quale sono state illustrate le logiche societario - organizzative che stanno alla base di tale operazione.

In tale ambito la Società COMAU SERVICE ha ampiamente illustrato il proprio piano industriale evidenziando, tra l'altro, i processi di "Ricerca e Sviluppo" e "Formazione" che, considerati strategici per lo sviluppo del business complessivo, saranno oggetto di specifici investimenti. Le Parti inoltre nel riconoscimento delle reciproche prerogative ed attribuzioni ed in considerazione dei positivi risultati delle esperienze che si sono realizzate nello sviluppo della logica partecipativa nell'ambito del gruppo Fiat, hanno inteso definire un sistema di rapporti sindacali teso a valorizzare le risorse umane, ampliare i momenti e le sedi di dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali, al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.

1. DIRITTI SINDACALI

1.1. STRUTTURA DI RAPPRESENTANZA

1.1.1. Rappresentanze Sindacali

Nell'ambito di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti (del 5 luglio 1994), le Parti si danno atto che per le rappresentanze dei lavoratori in azienda riconoscono la validità dei principi stabiliti dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, e di quanto definito nell'Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993 e sottoscritto dalla Fismic Metalmeccanici. nonché nell'intesa tra Federmeccanica-Assistal e Fim-Cisl. Fiom-Cgil, Uilm-Uil per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 2 febbraio 1994.

1.1.2. Esperti Sindacali

Le Parti fatto salvo quanto previsto dal successivo punto "1.1.3. Rappresentanze Sindacali - fase transitoria", convengono, per le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli Accordi Sindacali FIAT in materia, sulla possibilità per le stesse di nominare esperti sindacali ai sensi dei summenzionati accordi.

1.1.3. Rappresentanze Sindacali - fase transitoria

Le Parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge, per contratto e per accordi alle Rappresentanze Sindacali e agli Esperti di cui al punto precedente, continuano ad essere esercitate, sino a scadenza dell'attuale triennio di vigenza (fatte comunque salve le disposizioni dell'Accordo interconfederale

del 20 dicembre 1993) dalle R.S.U. e dagli Esperti appartenenti all'Ente Servizi Manutentivi Comuni di Fiat Auto alla data del trasferimento del ramo d'azienda alla Comau Service. Le Parti si danno atto che le prossime elezioni delle RSU, che si svolgeranno comunque entro il 31.7.2000, saranno effettuate tenendo conto dell'assetto organizzativo di Comau Service suddividendo, quindi, le Unità in "Area Torino" (Mir. Carrozzeria, Mir. Meccanica, Mir. Presse) e "Area di Rivalta".

1.1.4. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Le Parti fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre, 1994, n° 626, dall'Accordo interconfederale del 22.6.1995 ed a quanto riportato nel successivo punto "2.2. Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro".

1.2. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SINDACALE

1.2.1. Assemblea

Le Parti convengono che l'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n° 300, si svolgerà ai sensi dell'art. 1, Disciplina Generale, Sezione seconda del vigente C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica.

In applicazione di quanto previsto nei punti 3) e 5) del comma 1 del citato, art. 1, le Parti convengono di incontrarsi per trovare idonee soluzioni al fine di non pregiudicare il normale e corretto svolgimento dell'attività lavorativa sia di Fiat Auto che di Comau Service, nonché garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.

1.2.2. Diritto di affissione

Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 2, Disciplina Generale, Sezione seconda del vigente C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica.

1.2.3. Locali ad uso delle R.S.U.

Per lo svolgimento dell'attività sindacale, Comau Service renderà disponibile alle R.S.U. un idoneo locale, per ciascuna delle sopracitate sedi (Mirafiori Carrozzeria, Mirafiori Meccanica, Mirafiori Presse, Rivalta), secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto.

1.2.4. Permessi per motivi sindacali - Monte-ore

Fatto salvo quanto previsto dalle Legge 300/1970 e dal C.C.N.L. vigente in tema di permessi per motivi sindacali, le Parti convengono che verrà applicata la disciplina prevista dagli Accordi Fiat in materia.

1.2.5. Permessi per motivi sindacali - Utilizzo

Il lavoratore R.S.U./R.L.S. o Esperto che intende esercitare il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 23, Legge 300/1970 e di cui al precedente punto 1.2.4, per le diverse attività di rappresentanza sindacale dei lavoratori, ivi compresa l'attività delle Commissioni, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro tramite il proprio Responsabile, di regola 24 ore prima, mediante l'utilizzo del modulo di cui all'allegato 1. Nei casi in cui l'utilizzazione del permesso sia necessaria con termine di preavviso inferiore alle 24 ore, la comunicazione di cui sopra deve contenere l'indicazione del motivo specifico, per cui l'intervento viene richiesto con tale ridotto termine di preavviso.

L'Azienda rilascia copia della suddetta comunicazione, nominativa e contenente l'indicazione di massima dei termini di validità (ora di inizio e di presumibile fine), siglata dal Responsabile aziendale, quale permesso scritto.

Qualora sia omessa l'indicazione del luogo dove il richiedente intende recarsi, si intende che il richiedente stesso può assolvere gli impegni connessi con la sua specifica attività sindacale recandosi a tale scopo nel locale destinato alle attività di rappresentanza sindacale, con esclusione di ogni ambiente dove si svolge attività di lavoro.

Nei casi in cui, per l'espletamento di specifiche funzioni di rappresentanza di cui sopra, il richiedente debba recarsi in ambienti dove si svolge attività di lavoro, tali ambienti saranno specificati sia nella preventiva comunicazione del richiedente, sia nel permesso rilasciato dall'Azienda.

Per i permessi da fruire all'esterno con specifica richiesta, l'Azienda rilascia anche l'autorizzazione all'uscita.

2. SISTEMA DI PARTECIPAZIONE

Le Parti si riconoscono reciprocamente quali interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali.

A tal proposito, come citato in premessa del presente accordo, le stesse ribadiscono la propria intenzione di sviluppare un sistema di relazioni sindacali di tipo partecipativo.

A questo scopo, le Parti concordano di definire la costituzione di organismi partecipativi a composizione mista. I componenti dei suddetti organismi di partecipazione sono individuati in funzione delle competenze e dei livelli di responsabilità necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'organismo stesso e saranno designati dalle rispettive Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, le quali provvederanno a comunicare all'Azienda, per il tramite della competente Unione Industriale, i relativi nominativi. La partecipazione non è delegabile; in casi valutati congiuntamente dalle Parti potranno essere nominati componenti supplenti.

I partecipanti alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni che saranno loro fornite con il vincolo espresso della riservatezza, nonché, ovviamente, al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento del loro incarico.

2.1. COMMISSIONE AMBIENTE E SICUREZZA

Le Parti, con riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 2°, D.Lgs. 19.9.1994, n° 626, anche in considerazione dei positivi risultati della esperienza delle analoghe Commissioni previste dall'allegato 2 dell'Accordo 18 Marzo 1996, convengono di costituire, a livello di Area Torino (Mir. Carrozzeria, Mir. Meccanica, Mir. Presse) e Area di Rivalta, come più sopra specificato, la Commissione Ambiente e Sicurezza del Lavoro.

Al fine di renderla coerente con gli adempimenti previsti dal citato Decreto in materia di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le Parti convengono di definire gli scopi e le competenze della Commissione secondo lo schema già previsto dall'Accordo 18 Marzo 1996 al quale le stesse fanno rinvio, intendendo sostituita, nei paragrafi ove vengono definiti i numeri degli RLS, il termine "Unità Produttiva" con il termine "Area Torino" e "Area di Rivalta" specifico per Comau Service.

2.2. COMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE

Nelle "Aree" così come sopra definite, verrà istituita la Commissione di Partecipazione per l'analisi delle ricadute, prodotte dai nuovi assetti tecnologici e organizzativi, sui lavoratori interessati.

La Commissione sarà composta:

- per parte aziendale, dal Responsabile del Personale di Comau Service, dai Responsabili delle diverse unità di servizio manutentivo;
- per parte sindacale, da due RSU o Esperti per ogni Organizzazione Sindacale firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie Territoriali.

La Commissione opererà con le seguenti finalità:

ottimizzazione del posto di lavoro, relativamente a:

a) aspetto ergonomico

b) funzionalità delle attrezzature e degli impianti

c) razionalizzazione delle attività lavorative

- ottimizzazione della prestazione lavorativa attraverso l'esame del quadro informativo a disposizione dei lavoratori sulla prestazione lavorativa;
- evidenziazione di tutte le procedure suscettibili di miglioramento.

Nell'ambito della Commissione verranno preventivamente esaminate le informazioni relative alle innovazioni di processo e di prodotto di FIAT Auto che abbiano un impatto sull'attività dei lavoratori di Comau Service.

In relazione a particolari esigenze di riqualificazione e formazione professionale (es. in caso di interventi di riorganizzazione e riconversione di particolare rilevanza, adozione di nuove tecnologie), la Commissione avrà competenza di esaminare:

- le iniziative di riqualificazione e formazione professionale, da effettuare in caso di interventi di riorganizzazione e riconversione di particolare rilevanza;
- le azioni formative collegate all'innovazione tecnologica.

La Commissione si occuperà anche, in termini propositivi, degli strumenti di coinvolgimento finalizzati a curare e garantire lo sviluppo delle iniziative collegate al livello di servizio reso al cliente, con particolare riguardo a quelle che prevedono un diretto coinvolgimento dei lavoratori.

Nell'ambito della Commissione sarà anche consegnato ed esaminato il Rapporto sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile di cui all'art. 9, Legge 125/1991, che verrà trasmesso alle R.S.U. secondo quanto previsto dalla Legge e dal C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica vigente.

- Verranno inoltre esaminate le cause di eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in Azienda dei principi di parità di cui all'art. 4, commi 1° e 2°, Legge 125/1991.
- Verranno studiate le ipotesi di fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità (anche in rapporto a quanto previsto dall'art. 1 Legge 125/1991)

In relazione a quest'ultimo punto la Commissione di Partecipazione svolgerà anche funzioni di preventiva composizione delle controversie collettive relative alla parità donna/uomo e, pertanto, le Parti firmatarie si impegnano, prima di adire altre forme di tutela, ad affrontare in questa sede, anche su segnalazione delle R.S.U. eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.

Le Parti convengono inoltre che, in considerazione delle peculiarità delle diverse Unità di Servizio facenti parte dell'Area Torino e Area Rivalta, potrà essere istituita a tale livello una commissione che opererà con le stesse finalità e competenze della commissione di partecipazione a livello di area.

La commissione sarà composta per parte aziendale da un rappresentante designato dalla Direzione Aziendale Comau Service e da due responsabili dell'Unità di servizio; in rappresentanza dei lavoratori da 1 RSU 1 Esperto per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo designati dalle rispettive Segreterie Territoriali.

2.3. COMMISSIONE SERVIZI AZIENDALI

Le Parti individuano nei servizi aziendali un'area di comune interesse, nella quale esercitare, prioritariamente, rapporti partecipativi. A tal fine nell'area di Torino (Mir. Carrozzeria, Mir. Meccanica, Mir. Presse) e area di Rivalta, viene istituita la Commissione Servizi Aziendali che avrà competenza sulle seguenti materie.

a) Ristorazione aziendale.

Per quanto riguarda la ristorazione aziendale, la Commissione avrà facoltà di espletare una specifica attività di controllo nei locali della cucina (e relative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge, in materia di igiene, relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti.

Tutti i componenti della Commissione - autorizzati ad accedere ai locali destinati alla conservazione, preparazione e distribuzione di cibi e bevande - dovranno essere muniti di apposito certificato sanitario.

La Commissione esaminerà i menu, e potrà proporre eventuali variazioni, ferme restando le compatibilità generali del servizio erogato nell'ambito delle realtà produttive di FIAT Auto.

A tale Commissione viene attribuito il compito di verificare la funzionalità del servizio.

b) Trasporti.

La Commissione verificherà la congruità del sistema di trasporto pubblico, in relazione agli orari dei turni dei lavoratori e, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà proporre iniziative volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici competenti, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.

c) Servizi di pubblica utilità.

La Commissione potrà verificare la possibilità di portare all'interno delle Unità Organizzative, punti di accesso a servizi di interesse generale, quali banche, assicurazioni ed uffici anagrafici, compatibilmente con la presenza di analoghi servizi nelle Unità produttive di Fiat Auto e con la possibilità di allocazione fisica di detti servizi.

La Commissione sarà composta:

- per parte aziendale, da due rappresentanti designati dalla Direzione Aziendale di Comau Service;

- per parte sindacale, da due RSU/Esperti per ogni Organizzazione Sindacale firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie Territoriali.

NOTA A VERBALE DEL PRESENTE ACCORDO

Le Parti, in relazione alla procedura di trasferimento di ramo d'azienda da Fiat Auto S.p.A. a Comau Service, già oggetto della riunione del 12 Aprile 1999 che ha esaurito la procedura di cui all'art. 47, 1° e 2° comma, Legge 428/90, nell'ambito della quale sono state illustrate le logiche societario-organizzative che stanno alla base di tale operazione, concordano che, in deroga a quanto previsto dall'Accordo 18 Marzo 1996, per l'anno 1999 il Premio di Risultato continuerà ad essere erogato, in termini di importi, secondo i criteri utilizzati per il Premio di Risultato di Fiat Auto S.p.A. (Accordo 18 Marzo 1996).

Le Parti definiscono inoltre che a partire dal 1.1.2000, il Premio di Risultato sarà applicato alla Comau Service con l'utilizzo degli indicatori attualmente previsti per il settore Comau.

	Permesso Sindacale	Ente/Stabilimento
Data..... ore		
Il Signor Ente/Ute n° id. aziendale		
Comunica di voler fruire di un permesso in qualità di:		
<input type="checkbox"/> RSU <input type="checkbox"/> ESP. <input type="checkbox"/> RLS		
Per lo svolgimento dei relativi compiti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.		
Dalle ore alle ore..... del giorno		
Per recarsi		
Motivo per cui la comunicazione è effettuata con termine ridotto di preavviso		
Firma del dipendente	Visto - Firma del Responsabile Aziendale	

VERBALE DI RIUNIONE

Addì 12 Aprile 1999 si sono riunite la FIAT AUTO S.p.a., la COMAU SERVICE S.r.l. a socio unico, assistite dall'Unione Industriale di Torino, e le OO.SS. FIM-FIOM-UILM-FISMIC Nazionali e Territoriali con le RSU dell'Ente Servizi Manutentivi Comuni dello Stabilimento di Mirafiori Meccanica, dello Stabilimento di Mirafiori Presse, dello Stabilimento Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria, per l'apposito incontro ai sensi della procedura prevista dall'art. 47 della Legge 428/90.

Le Parti hanno preso in esame il trasferimento del ramo aziendale dedicato ad attività di ingegneria di manutenzione e manutenzione organizzato nell'ente "Servizi Manutentivi Comuni" e situato nell'ambito degli Stabilimenti dell'area torinese, successivamente precisati, dalle FIAT AUTO S.p.A. con sede legale in Corso Agnelli 200 - Torino, alla Comau Service s.r.l. a socio unico, con sede legale in Via Rivalta 30, Grugliasco - Torino -

Tale operazione rientra nel progetto che prevede, in coerenza con le politiche di *partnership* del Gruppo FIAT, l'attribuzione di dette attività ad una unica società (Comau Service Srl a socio unico), specificamente dedicata, che provveda a massimizzare la disponibilità degli impianti e dei macchinari e a garantirne la costante efficienza tecnica, ad ottimizzare, inoltre, le attività ed i costi globali di manutenzione per l'area torinese.

I lavoratori compresi nel suddetto ramo aziendale ed interessati al trasferimento in oggetto, il cui effetto è previsto a partire dal 1° Maggio 1999, sono complessivamente n° 2081, così ripartiti nelle diverse Unità di servizio manutentivo:

- n° 601 Unità di servizio manutentivo di Mirafiori Meccanica, C.so Settembrini 215, Torino
- n° 404 Unità di servizio manutentivo di Rivalta, Viale 1° Maggio 99, Rivalta
- n° 602 Unità di servizio manutentivo di Mirafiori Carrozzeria, C.so Agnelli 180, Torino;
- n° 445 Unità di servizio manutentivo di Mirafiori Presse, C.so Settembrini 53, Torino
- n° 29 Enti di staff, C.so Unione Sovietica 460, Torino.

I rapporti di lavoro subordinato del personale appartenente al suddetto ramo aziendale proseguiranno, senza soluzione di continuità, nel rispetto di quanto previsto dal vigente art. 2112 del Codice Civile, con la predetta Comau Service Srl a socio unico, che continuerà ad applicare il CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e manterrà i trattamenti economici e normativi attualmente in vigore in FIAT AUTO S.p.a.

Le Parti si danno atto di avere esperito la procedura di cui all'art. 47, primo e secondo comma, della Legge 29.12.1990, n 428.

Tra

la FIAT S.P.A., assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

FIM - FIOM - UILM - FISMIC Nazionali,

In riferimento a quanto emerso nell'incontro sindacale del 12.4.1999, le Parti convengono che nella prossima riunione dell'Osservatorio di Relazioni Industriali (Accordo 18.3.1996), prevista per il 29.4.1999, verranno affrontate tra l'altro le tematiche di natura sindacale relative ai rapporti tra le varie Società del Gruppo FIAT e le rispettive RSU insistenti nel medesimo sito a seguito dei processi di terzizzazione, con l'obiettivo di individuare soluzioni/strumenti idonei.